



## CIRCOLARE INFORMATIVA DELLO STUDIO

### Imposta di bollo su fatture elettroniche

Il D.M. del 28 Dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 Gennaio del 2019 ha previsto una diversa procedura di assolvimento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

Per il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 2019, il DM del 28 dicembre 2018 prevede che:

- **l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta con versamento tramite modalità esclusivamente telematiche (mod. F24);**
- **il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo (tale scadenza è valida sia per i contribuenti mensili che trimestrali)**

Si ricorda che l'imposta bollo è un tributo alternativo all'IVA e va applicata esclusivamente per le fatture emesse **senza l'addebito dell'iva.**

Il meccanismo generale è il seguente:

- sulle fatture con importi non soggetti ad IVA superiori ad € 77.47 è dovuta l'imposta di bollo di € 2,00 in misura fissa;
- sulle fatture con importi non soggetti ad IVA inferiori ad € 77.47 non è dovuta l'imposta di bollo,
- se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, è dovuta l'imposta di bollo di € 2,00 solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori ad € 77.47.

Sono dunque **soggette all'imposta di bollo**, le fatture con importi superiore ad € 77.47 riguardanti:

- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
- Operazioni escluse dalla base imponibile dell'IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
- Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.



Sono invece sempre **esenti dall'imposta di bollo**:

- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
- Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).

Per poter agevolare il contribuente l'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso allo SDI riportando l'informazione all'interno delle aree riservate dei vari contribuenti IVA.

Lo studio provvederà a verificare l'importo dovuto e trasmettere il mod. F24 per il pagamento a ciascun cliente.

**Infine si ricorda che la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture del primo trimestre, il 20 aprile, cade di sabato e che i giorni successivi sono festivi per cui la scadenza effettiva sarà il 23 aprile.**

Distinti saluti.

Fiumicino 11 aprile 2019

Studio Caponi s.r.l.